



COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 5**

**OGGETTO :**  
**IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018.**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventotto**, del mese di **febbraio**, alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<b>Mauro LUCIANAZ</b>	SINDACO	Sì
<b>Josianne GODIOZ</b>	VICE SINDACO	Sì
<b>Denise ALLEYSON</b>	CONSIGLIERE	Sì
<b>Claudine CLUSAZ</b>	CONSIGLIERE	Sì
<b>Annie GLAREY</b>	CONSIGLIERE	Giust.
<b>Jonny MARTIN</b>	ASSESSORE	Sì
<b>Luca MILLIERY</b>	CONSIGLIERE	Sì
<b>Valeria ROLLET</b>	CONSIGLIERE	Sì
<b>Vilma THOMAIN</b>	CONSIGLIERE	Sì
<b>Enrico Giovanni VALLET</b>	ASSESSORE	Sì
<b>Nicolas VALLET</b>	CONSIGLIERE	Sì
	Totale Presenti	10
	Totale Assenti	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Arch. Mauro RAVASENGA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **Mauro LUCIANAZ** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITO** il Sindaco illustrare le motivazioni della presente deliberazione, precisando che, per quanto riguarda la TARI, il Consiglio dovrà rivedere le tariffe in quanto il bilancio è stato predisposto prima che l'Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis comunicasse il Piano economico finanziario;

### **RICHIAMATI:**

- l'articolo 21 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
- lo statuto comunale;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, provvedendo però ad una distinta analisi per ogni fattispecie di tributo:

## IMU

### **VISTI:**

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
- gli articoli 52 e 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);
- l'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001));
- l'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007));
- il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016));
- la legge 18 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);
- il termine del 28 febbraio 2018 per l'approvazione del bilancio di previsione previsto dalla Legge di Bilancio 2018, slittato al 31 marzo 2018 con Decreto del 9 febbraio 2018 del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- la L.R. 22/12/2017 n. 21 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020); Modificazioni di leggi regionali.";
- il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione consiliare n. 9 in data 29 marzo 2016;

**PREMESSO** che:

- l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 ha disposto l'istituzione dell'imposta municipale propria (I.M.P.), in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, stabilendo che l'imposta è applicata, in tutti i comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute in tale decreto e, in quanto compatibili, negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;
- l'imposta municipale propria ha sostituito l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo n. 504/1992;
- l'articolo 1, comma 712, della legge n. 147/2013 dispone che, a decorrere dall'anno 2014 per i comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, non si terrà conto del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, il quale prevede l'esenzione dell'abitazione principale e gli immobili ad essi equiparati per legge e da previsioni regolamentari;
- il comma 711, dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 prevede per i comuni della Valle d'Aosta la compensazione del minor gettito IMU derivante dai commi 707, lettera c) e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011;
- il comma 19 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015 prevede, al fine di tener conto delle esenzioni previste dai commi 10 a 16 e i commi 53 e 54, per i comuni della Valle d'Aosta la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. La quantificazione della compensazione è operata sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015;
- l'articolo 1 della legge n. 208/2015 ha parzialmente modificato la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) stabilendo:
  - (comma 10) la riduzione del 50% della base imponibile delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
  - (comma 13) l'esenzione dall'imposta municipale propria prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 504/1992 si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
  - (comma 15) l'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  - (comma 53) la riduzione del 75% dell'aliquota per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431;

- con propria deliberazione n. 12 in data 29 marzo 2017 si sono stabilite le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2017;

**CONSIDERATO** che:

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che i comuni possono stabilire che l'importo di euro 200,00 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

**RITENUTO** opportuno:

- rimandare alla giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel regolamento dell'imposta municipale propria, l'eventuale rideterminazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale;
- confermare per l'anno 2018 le aliquote stabilite per l'anno 2017;
- confermare le scadenze IMU al 16 giugno ed al 16 dicembre ovvero in una unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

**TASI**

**VISTI:**

- gli articoli 52 e 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);
- l'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001));
- l'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007));
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016));
- la legge 18 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);
- il termine del 28 febbraio 2018 per l'approvazione del bilancio di previsione previsto dalla Legge di Bilancio 2018, slittato al 31 marzo 2018 con Decreto del 9 febbraio 2018 del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- la L.R. 22/12/2017 n. 21 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018-2020); Modificazioni di leggi regionali.";

- il vigente regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili, approvato con deliberazione consiliare n. 9 in data 29 marzo 2016;

**PREMESSO** che:

- l'articolo 1 della legge n. 208/2015 ha parzialmente modificato la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) stabilendo:
  - (comma 14 lettera a) l'esenzione della TASI per gli immobili destinati ad abitazione principale a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, ad esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A9;
  - (comma 14 lettera c) l'aliquota ridotta allo 0,1 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Il comune può modificare la suddetta aliquota in aumento sino al 0,25 per cento o in diminuzione fino all'azzeramento;
  - (comma 54) la riduzione del 75% sugli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione Comunale di Arvier con proprie deliberazioni n.8 del 25 marzo 2015 e n.10 del 29 marzo 2016 e n. 12 del 29 marzo 2017 ha deliberato di portare l'aliquota della TASI a zero;

## TARI

**VISTI:**

- gli articoli 52 e 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);
- il decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- l'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001));
- il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- l'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007));
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016));
- la legge 18 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);
- il termine del 28 febbraio 2018 per l'approvazione del bilancio di previsione previsto dalla Legge di Bilancio 2018, slittato al 31 marzo 2018 con Decreto del 9 febbraio 2018 del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
- la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti);
- la L.R. 22/12/2017 n. 21 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020); Modificazioni di leggi regionali."

- la delibera della Giunta regionale del 15 febbraio 2013, n. 225 (Approvazione dei criteri per individuare le componenti di costo della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani, nonché definizione dei criteri per l'applicazione delle agevolazioni a favore degli utenti che effettuano il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti in attuazione dell'articolo 11 della L.R. 31/2007);
- le linee guida – prime indicazioni per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe del servizio rifiuti per l'anno 2012 nella Regione Valle d'Aosta redatto dall'Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento territorio e ambiente;
- il vigente regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, approvato con deliberazione consiliare n. 9 in data 29 marzo 2016;

**PREMESSO** che:

- i commi da 641 a 666 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 hanno regolamentato l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) a decorrere dal 1° gennaio 2014, così come modificati dal decreto legge n. 16/2014;
- la normativa TARI applicabile per l'anno 2018 è sostanzialmente uguale alla TARES semplificata introdotta a fine 2013;
- i principi cardine della TARI sono i seguenti:
  - il tributo è dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
  - il comune deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativo al servizio, anche se in deroga può stabilire ulteriori riduzioni ed esenzioni la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivante dalla fiscalità locale generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle suddette riduzioni ed esenzioni;
  - la tariffa deve essere commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 utilizzato la quantificazione della tariffe TARES 2013 o, in alternativa, del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo, come già avvenuto nel 2013 per la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio;
- l'articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani ovvero i comuni approvino il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche;

**TENUTO CONTO** che:

- il comma 683 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 prevede che le tariffe della TARI debbano essere deliberate dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'Unité des communes valdôtaines Grand-Paradis in data 24 gennaio 2018 ha trasmesso i dati economici preliminari per l'elaborazione della TARI 2018 (PEF con dati provvisori in attesa della deliberazione definitiva) e quindi lo schema di bilancio è stato elaborato sulla base dei dati del 2017 per cui si renderà necessario entro il 31 marzo 2018 approvare l'adeguamento delle tariffe;
- alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2018, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;
- è necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;
- ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

- ai sensi della legge regionale n. 30/2004 in Valle d'Aosta non si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992 e dal comma 666 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013;
- risulta necessario procedere all'approvazione delle tariffe prima del bilancio di previsione, dando atto che qualora il sub-ato apporti delle modifiche al piano dei costi, in relazione alle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 225/2013, si provvederà a rideterminare il piano finanziario e conseguentemente le tariffe;

**RITENUTO** opportuno confermare anche per l'anno 2018 le riduzioni previste nell'anno 2017;

**CONSIDERATO** che la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

**RITENUTO** opportuno riscuotere la tassa rifiuti in due rate con scadenze fissate nell'atto di approvazione del ruolo, indicativamente previste nel mese di ottobre e marzo, compatibilmente con quanto stabilito dalla legge e di prevedere che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;

**VALUTATO** che:

- l'articolo 1, comma 37, della legge n. 205/2017, modificando l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, ha previsto che anche per l'anno 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, è sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;
- come per l'anno 2017 resta esclusa dal blocco degli aumenti dei tributi locali degli enti locali la tassa sui rifiuti (TARI);
- ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 446/1997 e dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, le tariffe e le aliquote dei tributi locali sono determinate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione entro i termini fissati da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il Ministero dell'interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali con decreto del 9 febbraio 2018 ha posticipato il termine per l'approvazione del bilancio al 31 marzo 2018;
- l'articolo 27 della legge regionale n. 19/2015, al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more della definizione con norma di attuazione dello statuto speciale delle modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011, ha previsto che gli enti locali, le loro forme associative, i loro organismi e enti strumentali applicano le disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo n. 11/2011, nei termini ivi indicati posticipati di un anno;
- ai sensi dell'articolo 172, comma 1, lettera c) del d.lgs. 267/2000 sono allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze;
- ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201/2011 a decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ed i loro effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico;

**CONSTATATO**, quindi che l'adozione del presente atto rientra nelle competenze del Consiglio comunale;

**VISTO** il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n.54 recante "sistema delle autonomie in Valle d'Aosta" reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.15 (Funzioni dei responsabili dei servizi), comma

2, lett. g) del regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del vigente regolamento di contabilità;

**VISTO** il parere favorevole di legittimità della presente deliberazione espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n° 46, recante "Norme in materia di Segretari degli Enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49bis, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n° 54, recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";

**PROCEDUTOSI** alla votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 10  
Astenuti: n. 3 (Luca MILLIERY, Valeria ROLLET e Nicolas VALLET)  
Votanti: n. 7  
Favorevoli: n. 7  
Contrari: nessuno

**VISTO** l'esito della votazione

## **DELIBERA**

**DI DETERMINARE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2018:

### **Imposta municipale propria (IMU)**

Aliquota ridotta per abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D	7,6% riservato esclusivamente allo Stato

**DI CONFERMARE** la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di euro 200,00;

**DI RIMANDARE** alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2018 da parte dei relativi soggetti passivi;

**DI CONFERMARE** le scadenze IMU al 16 giugno ed al 16 dicembre ovvero in una unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno

### **Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

**DI CONFERMARE** anche per l'anno 2018 di portare l'aliquota minima della TASI a zero;

### **Tassa sui rifiuti (TARI)**

**DI CONFERMARE** per l'anno 2018 le stesse tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) stabilite nell'anno 2017, fino all'approvazione del nuovo P.E.F. che determinerà l'approvazione delle tariffe da applicarsi per l'anno 2018 le quali dovranno garantire la copertura del 100% dei costi del servizio:



**a) Utenze domestiche residenti**

<b>Nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/anno)</b>
1 componente	0,34106	55,03452
2 componenti	0,39790	103,59438
3 componenti	0,43850	143,73721
4 componenti	0,47098	172,87313
5 componenti	0,50346	207,18877
6 o più componenti	0,52783	248,62652

**Utenze non domestiche****Comuni fino a 5.000 abitanti**

<b>Categorie di attività</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/mq/anno)</b>
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,08508	0,59306
2. Campeggi, distributori carburanti	0,17813	1,25683
3. Stabilimenti balneari	0,10103	0,70939
4. Esposizioni, autosaloni	0,07976	0,77554
5. Alberghi con ristorante	0,28447	1,63092
6. Alberghi senza ristorante	0,21269	1,18612
7. Case di cura e riposo	0,25257	2,67561
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,26586	1,93429
9. Banche ed istituti di credito	0,14622	1,71759
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,23130	1,84761
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,28447	2,85581
12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,19142	1,83164
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,24459	2,27644
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,11432	0,79835
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,14622	1,40282
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,28676	6,17011
17. Bar, caffè, pasticceria	0,96773	5,01820
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,46791	3,75453
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,40942	2,87178
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,61111	11,34113
21. Discoteche, night club	0,27649	1,95254
35. Utenze giornaliere: Campeggio	0,26852	1,88639

che alle pertinenze delle unità immobiliari a uso abitativo, categoria C2 e C6 è applicata la tariffa delle utenze domestiche con esclusione della parte variabile, in quanto l'attitudine a produrre rifiuti risulta inferiore a quella dell'abitazione;

per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;

**DI CONFERMARE** che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

**DI CONFERMARE** che le riduzioni, le agevolazioni e le esenzioni per l'anno 2018 sono quelle contenute nel vigente regolamento di disciplina della TARI agli artt. 15,16,17, 17 bis,18, 18 bis a;

**DI STABILIRE** che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate con scadenze fissate nell'atto di approvazione del ruolo, indicativamente previste nel mese di ottobre e marzo, compatibilmente con quanto stabilito dalla legge e di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;

**DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

**DI TRASMETTERE**, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base di quanto espressamente previsto dall'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997 e dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011;

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Mauro LUCIANAZ

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Arch. Mauro RAVASENGA

---

Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5, del regolamento comunale di contabilità e dell'art. 49/bis L.R. 54/1998.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Dario VITALE

Parere FAVOREVOLE di legittimità ai sensi dell'art. 9 L.R. 46/1998 e art. 49/bis L.R. 54/1998.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Arch. Mauro RAVASENGA

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il presente verbale è pubblicato per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 12/03/2018 al 27/03/2018 all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 19 L.R. 23/08/1993 n° 73.

Arvier, li 12/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Arch. Mauro RAVASENGA

---

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 12/03/2018

Arvier, li 12/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Arch. Mauro RAVASENGA

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Arvier, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Arch. Mauro RAVASENGA

---